



Riepilogo della Politica di esecuzione degli ordini

Febbraio 2024

Questo documento è una traduzione di cortesia: consulta sempre il documento originale disponibile al seguente indirizzo (<https://www.bbva.es/en/content/dam/public-web/bbvaes/documents/legal/informacion-legal/politica-ejecucion-ordenes.pdf>). In caso di differenze tra i due documenti, l'originale prevale.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") è una banca regolarmente autorizzata, iscritta nel Registro Speciale delle Banche e dei Banchieri della Banca di Spagna con il numero 3, il cui codice è 182.

1. INTRODUZIONE

La normativa europea che disciplina l'operato delle imprese di investimento (le "Entità") in relazione all'esecuzione di ordini su strumenti finanziari (Direttiva 2014/65/CE, Regolamento delegato (UE) 2017/565/CE e altra normativa di sviluppo, che indicheremo collettivamente come "MiFID2") richiede l'adozione e l'applicazione di una politica che consenta loro di adempiere all'obbligo di offrire ai propri clienti (di seguito, i "Clienti") il miglior risultato possibile nell'erogazione del servizio di esecuzione degli ordini. Pertanto, le società di servizi di investimento devono applicare una politica di esecuzione degli ordini (la "Politica di esecuzione degli ordini") o una politica di ricezione e trasmissione degli ordini (la "Politica di ricezione e trasmissione degli ordini"), quando un'entità esegue direttamente gli ordini dei propri clienti in un centro di esecuzione o quando l'entità esegue gli ordini dei propri clienti trasmettendoli ad altre entità (di seguito, gli "Intermediari") per l'esecuzione finale.

Il presente documento contiene un riepilogo degli aspetti più rilevanti della Politica di esecuzione degli ordini e della Politica di ricezione e trasmissione degli ordini di BBVA (di seguito, entrambe le politiche saranno denominate collettivamente "Politica di esecuzione" o "Politica").

BBVA mette a disposizione dei propri Clienti i dati più recenti sulla qualità di esecuzione dei Centri di Esecuzione e degli Intermediari inclusi nell'Allegato I del presente documento, accessibili tramite il seguente link
<https://www.bbvacib.com/mifid-ii/#regulation>

La Politica costituisce un aggiornamento e una modifica delle politiche di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione degli ordini di BBVA, in vigore fino al 18 gennaio 2021 ai sensi di MiFID 2 e di qualsiasi altra politica di esecuzione precedentemente pubblicata da BBVA fino a marzo 2024.

Nel presente documento vengono utilizzati termini in maiuscolo, il cui significato, salvo diversa indicazione, è quello loro attribuito nella MiFID2.

2. AMBITO DELLA POLITICA DI ESECUZIONE

La Politica si applica in generale ai Clienti Retail e ai Clienti Professionisti, sebbene possano esserci alcune caratteristiche specifiche a seconda della classificazione del Cliente e della tipologia specifica di strumento, che saranno esplicitamente indicate nel presente documento.

BBVA non si assume alcun obbligo di fornire un'esecuzione ottimale in relazione a un dato ordine, se la parte ordinante è una Controparte Eleggibile.

La Politica di Esecuzione è da applicarsi quando (i) BBVA riceve un ordine dal Cliente, eseguendo i suoi ordini sugli Strumenti Finanziari nei Centri di Esecuzione; (ii) in quegli altri casi in cui BBVA trasmette l'ordine di un Cliente a un Intermediario, affinché possa a sua volta eseguire tale ordine in un Centro di Esecuzione; o (iii) quando BBVA negozia per conto proprio strumenti finanziari e ritiene che il suo Cliente legittimamente confida che BBVA tutelerà i suoi interessi nella determinazione del prezzo o di altri elementi dell'operazione.

Allo stesso modo, BBVA applica la Politica in relazione agli ordini impartiti da BBVA in nome e per conto del Cliente, in virtù dei contratti di gestione discrezionale di portafogli.



BBVA applica la presente Politica alle tipologie di Strumenti Finanziari elencate nel presente documento (di seguito, gli "Strumenti" o gli "Strumenti Finanziari"). La Sezione 3.2.4 del presente documento ("Strumenti finanziari negoziati bilateralmente") descrive come la presente Politica si applicherà alle transazioni in cui BBVA negozia per conto proprio con i propri Clienti.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1. Principi generali per una esecuzione ottimale

BBVA adotterà tutte le misure sufficienti per raggiungere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei propri Clienti. La Politica di Esecuzione ha l'obiettivo di definire la strategia che BBVA implementa per raggiungere questo obiettivo.

Il rispetto dei criteri di esecuzione stabiliti nella Politica deve essere garantito in via generale, ma non per ogni ordine ricevuto da BBVA dai suoi Clienti. In altre parole, BBVA non è tenuta a raggiungere il miglior risultato possibile nell'esecuzione di ogni singolo ordine ricevuto dai suoi Clienti, ma ad applicare i criteri generali contenuti nella Politica a tutti gli ordini dei suoi Clienti, con l'obiettivo di raggiungere costantemente il miglior risultato possibile.

Per ottenere i migliori risultati, alcuni ordini dei Clienti potrebbero essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o di altri Centri di Negoziazione¹ (ordini su strumenti over-the-counter), ivi compreso il caso di esecuzione di un ordine contro la propria contabilità di BBVA. BBVA, quando esegue tali ordini al di fuori dei Centri di Negoziazione, verificherà la congruità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo dati di mercato e, laddove possibile, effettuando un confronto con prodotti simili o comparabili. Per eseguire gli ordini dei Clienti al di fuori dei Centri di Negoziazione, BBVA richiederà il consenso espresso, che potrà essere ottenuto sotto forma di accordo generale con il Cliente o per ogni singola transazione.

Nei casi di cui al punto precedente, l'esecuzione può comportare, tra gli altri, ulteriori rischi di controparte², rischi di liquidità³ e rischi di regolamento⁴. BBVA, su richiesta dei Clienti, dovrà fornire informazioni aggiuntive in merito alle conseguenze di questa modalità di esecuzione.

Inoltre, BBVA potrà eseguire ordini di sottoscrizione per Strumenti a rendimento fisso e variabile sul mercato primario⁵. Gli ordini impartiti a BBVA per l'esecuzione su un mercato primario saranno eseguiti in conformità ai termini e alle condizioni stabilite dall'emittente, agli accordi stipulati tra BBVA e il Cliente e alle istruzioni specifiche impartite dal Cliente.

BBVA può internalizzare gli ordini dei propri Clienti su alcuni Strumenti, eseguendoli per conto proprio caso per caso, a condizione che ritenga che, così facendo, si possa ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti oppure, in modo organizzato e sistematico, quando BBVA fornisce quotazioni di Strumenti ai propri Clienti, agendo in qualità di Internalizzatore Sistematico⁶.

BBVA non applicherà ai propri Clienti commissioni che discriminano ingiustamente tra diversi Centri di Esecuzione.

BBVA informerà i propri Clienti di eventuali difficoltà che si potrebbero riscontrare nell'esecuzione dei loro ordini.

¹ Ai sensi della MiFID 2, i "centri di negoziazione" sono i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione.

² È il rischio che la controparte nei confronti della quale è stato eseguito un determinato ordine del Cliente non adempia, o adempia in ritardo, ai propri obblighi di pagamento e/o consegna derivanti dallo strumento contratto.

³ Il rischio di liquidità si riferisce all'impossibilità di eseguire completamente l'ordine e/o che l'ordine subisca un impatto negativo consistente sul prezzo di esecuzione.

⁴ Rischio che si verifichi un evento imprevisto che impedisca o ritardi la liquidazione dell'ordine.

⁵ Per sottoscrizione di strumenti sul mercato primario si intende la prima acquisizione di titoli dopo la loro emissione, sia che questa venga effettuata tramite il trasferimento dei titoli direttamente tra il Cliente e l'emittente dei titoli, sia indirettamente tramite l'interposizione del conto BBVA, tra Cliente ed emittente.

⁶ Nella seguente pagina web troverà un elenco degli strumenti in cui BBVA può agire come Internalizzatore Sistematico quando esegue gli ordini dei clienti contro il proprio conto: <https://www.bbvacib.com/global-markets/regulation/documentos#regulation>



3.2. Fattori che determinano l'esecuzione ottimale

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti, verranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- Prezzo dello strumento;
- Costi (inclusi, ma non limitati a, costi di esecuzione e di compensazione/liquidazione);
- Liquidità dello strumento (vale a dire, il volume degli ordini disponibili presso ciascun Centro di Esecuzione per lo Strumento in questione e la sua profondità di mercato);
- Volume dell'ordine (quantità di strumenti oggetto dell'ordine);
- Probabilità di esecuzione e di regolamento;
- Velocità di esecuzione (capacità di eseguire transazioni rapidamente);
- Caratteristiche del regolamento;
- Qualsiasi altra considerazione rilevante ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Nel determinare l'importanza relativa dei fattori sopra menzionati, si terrà conto anche delle caratteristiche del Cliente, tra cui la sua categorizzazione come Cliente Retail o Professionista, le caratteristiche dell'ordine, le caratteristiche degli Strumenti e le caratteristiche dei Centri di Esecuzione a cui tale ordine può essere indirizzato.

Il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei Clienti Retail, sia in strumenti di Rendimento Variabile sia ETF, nonché in strumenti a reddito fisso e futures non quotati su valute, sarà determinato in termini di corrispettivo totale, tenendo conto del prezzo dello Strumento e dei costi relativi all'esecuzione. Tali costi comprenderanno tutte le spese addebitate al Cliente e direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine.

3.3. Strumenti a rendimento variabile, ETF e Warrant

Il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei Clienti Retail per Strumenti a rendimento variabile ed ETF sarà determinato, in quest'ordine, in termini di:

- Prezzo dello Strumento e costi del servizio (inclusi, ma non limitati a, costi di esecuzione, compensazione e regolamento), in termini di corrispettivo totale;
- Liquidità dello strumento (vale a dire, il volume degli ordini disponibili presso ciascun Centro di Esecuzione per lo Strumento in questione e la sua profondità di mercato);
- Volume dell'ordine (quantità di strumenti oggetto dell'ordine);
- Probabilità di esecuzione e di regolamento;
- Velocità di esecuzione (capacità di eseguire transazioni rapidamente);
- Caratteristiche del regolamento;
- Qualsiasi altra considerazione rilevante ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei Clienti Professionali per Strumenti Azionari ed ETF sarà determinato, in quest'ordine, in termini di:

- Prezzo dello strumento;
- costi del servizio (inclusi, ma non limitati a, i costi di esecuzione, di compensazione e di liquidazione);
- Liquidità dello strumento (vale a dire, il volume degli ordini disponibili presso ciascun Centro di Esecuzione per lo Strumento in questione e la sua profondità di mercato);
- Volume dell'ordine (quantità di strumenti oggetto dell'ordine);
- Probabilità di esecuzione e di regolamento;
- Velocità di esecuzione (capacità di eseguire transazioni rapidamente);
- Caratteristiche del regolamento;
- Qualsiasi altra considerazione rilevante ai fini dell'esecuzione dell'ordine.



Inoltre, BBVA può fornire i propri servizi di esecuzione degli ordini sui Warrant ammessi alla negoziazione nel segmento SIBE-SMART di BME. I warrant sui quali BBVA fornisce i propri servizi di esecuzione sono ammessi alla negoziazione solo su SIBE-SMART, pertanto BBVA non ha la facoltà di eseguire tali ordini in un Centro di Negoziazione alternativo. Ai sensi della Circolare BME 3/2021 sulle regole di funzionamento del segmento di negoziazione di Warrant, Certificati e altri prodotti nel sistema di interconnessione di borsa emesso da BME, questo segmento di Warrant di SIBE-SMART consente solo la trasmissione di Ordini Limite per l'acquisto e la vendita. Pertanto, BBVA adempirà ai propri obblighi di esecuzione ottimale in relazione agli ordini limite sui Warrants, trasmettendoli a SIBE-SMART non appena BBVA sarà in grado operativamente, affinché SIBE-SMART possa eseguirli, quando potrà eseguire l'ordine in tutto o in parte (fino al completamento del volume totale) a un prezzo uguale o più vantaggioso per il Cliente rispetto al prezzo massimo di acquisto o al prezzo minimo di vendita indicato dal Cliente, in conformità con i criteri stabiliti nella Circolare 3/2021 di BME.

3.3.1. Strumenti a reddito fisso

Il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei Clienti Retail per Strumenti a rendimento fisso ed ETF sarà determinato, in quest'ordine, in termini di:

- prezzo dello strumento e costi (inclusi, tra gli altri, costi di esecuzione, compensazione e regolamento, in termini di controprestazione totale);
- liquidità dello strumento (vale a dire, il volume degli ordini disponibili presso ciascun Centro di Esecuzione per lo Strumento in questione e la sua profondità di mercato); volume dell'ordine

Il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei Clienti Professionali per Strumenti a Reddito Fisso sarà determinato, in quest'ordine, in termini di:

- prezzo dello strumento;
- liquidità dello strumento (vale a dire, il volume degli ordini disponibili presso ciascun Centro di Esecuzione per lo Strumento in questione e la sua profondità di mercato);
- costi (inclusi, ma non limitati a, i costi di esecuzione, di compensazione e di liquidazione);
- volume dell'ordine.

Oltre ai fattori sopra menzionati, BBVA può prendere in considerazione fattori quali la velocità di esecuzione, regolamento e compensazione dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione rilevante per l'esecuzione degli ordini dei propri clienti.

3.3.2. Partecipazioni in Organismi di investimento collettivo (OIC)

BBVA fornisce il servizio di Ricezione e trasmissione di ordini (RTO) per i casi di azioni e partecipazioni in Organismi di investimento collettivo (OIC)⁷; la registrazione dell'operazione nel registro dei partecipanti o azionisti dell'OIC sarà effettuata dalla corrispondente società di gestione o ente incaricato dell'amministrazione dell'OIC. I migliori risultati per i clienti al dettaglio e professionali si ottengono perché:

- il prezzo è il valore patrimoniale netto (NAV) dell'azione o della quota calcolato dalla società di gestione o dall'ente incaricato dell'amministrazione in conformità alla normativa che disciplina gli OIC;
- non ci sono altri costi associati all'esecuzione dell'ordine oltre a quelli eventualmente elencati nelle brochure (ad es. commissioni di sottoscrizione o di rimborso);
- la velocità di esecuzione è assicurata direttamente dalla società di gestione o dall'ente incaricato dell'amministrazione dell'OICVM, assegnando all'ordine del cliente il NAV calcolato in conformità alla normativa specifica dell'OICVM, in funzione del momento dell'ordine di sottoscrizione o di rimborso del cliente, nel rispetto degli orari limite stabiliti nel prospetto dell'OICVM da contrattarsi e, nel caso di OICVM esteri, nel documento di commercializzazione. Per gli acquisti di organismi di investimento collettivo esteri sarà necessario tenere conto anche degli orari di chiusura stabiliti dagli operatori del settore;
- l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso è effettuata dalla società di gestione o dal soggetto incaricato dell'amministrazione dell'OIC nei termini previsti dal prospetto informativo dell'OIC.

⁷ Ad eccezione degli organismi di investimento collettivo quotati (ad esempio ETF e SICAV) ai quali si applicano i principi generali della presente Politica.



- BBVA garantisce che, quando gli organismi di investimento collettivo emettono diverse classi di azioni e/o quote, le classi selezionate saranno quelle definite dai gestori per il tipo di servizio in questione, in modo che venga selezionata la migliore classe possibile per il cliente, in termini di commissioni, e in base al volume dell'operazione da realizzare e agli importi minimi e ai requisiti richiesti in ciascuna classe inclusi nel prospetto del fondo.

3.3.3. Futures su valute non quotate

BBVA può fornire il servizio di esecuzione di ordini su futures su valute non quotate, nell'ambito di determinati servizi o operazioni specifiche concordati con il cliente. In questi casi, il miglior risultato possibile nell'esecuzione dell'ordine sarà determinato tenendo conto che:

- il prezzo dello strumento deve essere un prezzo equo calcolato da BBVA, attraverso la raccolta di dati di mercato per la stima del prezzo di detto prodotto e, per quanto possibile, deve essere confrontato con il prezzo di prodotti simili o comparabili. Salvo diverso accordo espresso tra BBVA e il Cliente, i premi, i tassi di cambio e/o i prezzi di esercizio dei futures su valute non quotate possono includere un margine applicato da BBVA per compensare BBVA per i rischi assunti, i costi sostenuti e i servizi forniti. Tale margine sarà calcolato tenendo conto, tra gli altri fattori, del rischio di credito che BBVA assegna al cliente, delle garanzie fornite (se applicabili), dell'entità della transazione, delle condizioni di mercato della coppia di valute rilevante al momento della contrattazione (come il prezzo).

Pertanto, clienti diversi potrebbero ottenere prezzi diversi per futures su valute non quotate con le stesse caratteristiche.

- il centro di esecuzione sarà sempre il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.;
- la scadenza, la coppia di divise e le condizioni restanti dei futures su divise non quotate eseguiti saranno quelli concordati tra BBVA e il cliente.

3.3.4. Strumenti finanziari negoziati bilateralmente

BBVA applicherà il regime di esecuzione ottimale nei casi di negoziazione proprietaria di strumenti finanziari derivati, strumenti finanziari a reddito fisso e diritti di emissione nei casi in cui ritenga che il Cliente abbia legittima fiducia che BBVA tutelerà i suoi interessi nella determinazione del prezzo o di altri elementi della transazione.⁸ BBVA determinerà, in base alle seguenti considerazioni, i casi in cui ritiene che il Cliente abbia legittima fiducia in BBVA quando negozia uno strumento finanziario:⁹

- quale parte ha avviato la transazione (il Cliente o BBVA)? Se è il Cliente a prendere l'iniziativa, è più probabile che non si fidi di BBVA per la tutela dei propri interessi nella transazione;
- qual è la prassi di mercato? Ad esempio, se la prassi di mercato usuale nella negoziazione di tale strumento è quella di richiedere quotazioni a più entità (una pratica nota come "shop around"), BBVA presumerà che sia meno probabile che il Cliente faccia affidamento su BBVA per proteggere i propri interessi nella transazione;
- la trasparenza dei prezzi. Se per tale strumento esistono prezzi di mercato pubblicati e i clienti possono accedervi, BBVA comprenderà che è meno probabile che il cliente faccia affidamento su BBVA per proteggere i propri interessi nella transazione;
- le informazioni fornite da BBVA in merito ai propri servizi e ai termini degli accordi conclusi tra il Cliente e BBVA.

A seguito dell'analisi di cui sopra, BBVA potrebbe determinare, in particolare nell'ambito dei Clienti Professionali, che alcuni Clienti non ripongono la loro legittima fiducia in BBVA in situazioni di negoziazione bilaterale e che, pertanto, la presente Politica non si applica a loro.

Nei casi in cui BBVA ritenga applicabile il regime di esecuzione ottimale alla negoziazione bilaterale ai sensi del paragrafo precedente, gli obblighi di esecuzione ottimale si limiteranno alla verifica dell'equità del prezzo proposto al cliente.

⁸ Allegato I, Sezione A, punto 3 della direttiva 2014/65/CE.

⁹ I criteri che BBVA seguirà per determinare se un Cliente si affida legittimamente a BBVA seguono quelli stabiliti dal documento di lavoro ESC-07-2007 della Commissione Europea, riguardante l'attuazione della MiFID.



BBVA considererà equi i prezzi offerti ai Clienti quando saranno calcolati applicando metodi di valutazione standard basati sui dati di mercato, apportando eventuali aggiustamenti in base a metodologie approvate internamente in funzione del tipo di cliente e operazione e aggiungendo i costi e le spese corrispondenti. Laddove possibile, BBVA confronterà i prezzi offerti ai propri clienti con i prezzi osservati sul mercato per strumenti simili o comparabili.

3.3.5. Contratti Finanziari per Differenze (CFD)

BBVA fornisce un servizio di esecuzione di Contratti per Differenza ("CFD") utilizzando il proprio conto come intermediario, in conformità con la MiFID 2, mediante il quale BBVA interpone il proprio conto per eseguire gli ordini tra il Cliente e il market maker del CFD. A tal fine, BBVA eseguirà simultaneamente l'acquisto e la vendita del CFD con il Cliente e il market maker, formalizzando entrambi i CFD a un prezzo di esecuzione al quale BBVA non realizza né perdite né guadagni, ad eccezione delle commissioni, dei diritti o delle spese dell'operazione che sono stati preventivamente comunicati al Cliente.

BBVA fornisce i propri servizi di esecuzione con interposizione del proprio conto sui CFD esclusivamente con BNP Paribas. S.A. in qualità di market maker, al prezzo selezionato e indicato dal Cliente, per cui BBVA non ha discrezionalità per eseguire tali ordini a un prezzo o in un centro di esecuzione alternativo. Pertanto, BBVA adempirà ai propri obblighi di esecuzione ottimale, facendo del suo meglio per eseguire, in tutto o in parte, un CFD nei termini e alle condizioni specificatamente indicati dal Cliente, nei confronti del market maker, non appena BBVA sarà operativamente in grado.

Inoltre, BBVA verificherà l'equità dei prezzi dei CFD eseguiti raccogliendo dati di mercato e, ove possibile, confrontando tali prezzi con quelli di strumenti simili o comparabili.

Il seguente link fornirà ulteriori informazioni sul servizio di esecuzione CFD e sulle spese e commissioni applicabili: <https://www.bbva.es/personas/productos/bolsa/cfd-trading.html>

3.4. Costi e spese che BBVA potrebbe trasferire ai Clienti

BBVA potrà addebitare ai clienti, tra gli altri, i seguenti costi e spese, a seconda della natura e delle caratteristiche dell'ordine ricevuto:

- le commissioni per l'esecuzione BBVA;
- le spese per il servizio di trasmissione degli ordini;
- le tasse e le commissioni che i mercati, gli intermediari e i sistemi di regolamento applicano;
- le spese postali, telex, fax e Swift, se presenti;
- nel caso di utilizzo di sistemi di messaggistica, le spese generate, purché siano utilizzate su richiesta del cliente;
- i costi di trasporto e assicurazione quando le transazioni comportano il trasferimento fisico dei titoli;
- le spese per le pratiche del notaio, per le scritture e qualsiasi altro concetto di carattere esterno giustificato.

Ulteriori informazioni sui costi e sulle commissioni applicabili all'esecuzione di un determinato ordine sono disponibili per i Clienti sul sito web di BBVA (www.bbva.es).

4. SELEZIONE DEI CENTRI DI ESECUZIONE E DEGLI INTERMEDIARI

4.1. Selezione dei centri di esecuzione

4.1.1. strumenti a reddito fisso, strumenti a rendimento variabile, ETF e warrants

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti, oltre ai fattori menzionati nella sezione 3, per la selezione dei Centri di Esecuzione si terrà conto, in quest'ordine:

- l'affidabilità dei sistemi di compensazione e regolamento,
- l'affidabilità dell'infrastruttura di collegamento con i Centri di Esecuzione,
- il grado di automazione delle operazioni dei Centri di Esecuzione,
- i rischi associati alle operazioni con le camere di compensazione competenti,



- qualsiasi altra formalità rilevante per l'esecuzione, la liquidazione e la compensazione dell'ordine.

4.1.2. Strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati

BBVA eseguirà gli ordini per i derivati quotati sui Mercati Regolamentati disponibili, a condizione che BBVA ne sia membro. Poiché non vi sono alternative per l'esecuzione, data la natura dell'operazione, BBVA darà per scontato che questi mercati consentano costantemente il miglior risultato possibile.

4.2. Scelta degli intermediari

BBVA ha stipulato accordi per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini con diversi Intermediari, tra cui Intermediari appartenenti al gruppo BBVA, al fine di adempiere ai propri obblighi di esecuzione ottimale nella prestazione di tale servizio.

Nei casi in cui l'ordine di un Cliente venga trasmesso a un Intermediario, BBVA richiederà ai servizi di esecuzione degli ordini di detto Intermediario di effettuare l'esecuzione di detto ordine presso il Centro di Esecuzione in questione. In tali casi, BBVA agirà in qualità di trasmettitore dell'ordine al suddetto Intermediario, il quale sarà in ultima analisi responsabile della sua esecuzione presso il Centro di Esecuzione, in conformità con la politica di esecuzione del corrispondente Intermediario.

Per selezionare un intermediario, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- che abbia accesso ai Centri di Esecuzione che BBVA ritiene rilevanti per servire i propri clienti. Si terrà conto non solo dell'accesso a questi centri, ma anche delle modalità di accesso (diretto o indiretto) e della disponibilità di Strumenti Finanziari nei diversi Centri di Esecuzione;
- che abbia accordi di regolamento e compensazione, essendo membro delle entità di controparte centrale o dei sistemi di compensazione e regolamento dei Centri di Esecuzione selezionati come rilevanti;
- che ottenga sistematicamente la migliore esecuzione possibile per gli ordini dei clienti. A tal fine, i risultati della qualità dell'esecuzione pubblicati da ciascuno degli Intermediari saranno rivisti annualmente.

Sulla base di questi criteri, BBVA valuterà il livello di servizio offerto da ciascuno degli Intermediari, al fine di selezionare gli Intermediari ai quali trasmettere gli ordini dei propri clienti.

L'allegato I del presente documento contiene l'elenco dei Centri di Esecuzione e degli Intermediari utilizzati da BBVA per ogni tipologia di Strumento. Questo elenco sarà aggiornato e sarà disponibile sul sito web di BBVA (www.bbva.es) e in tutti i suoi uffici.

4.2.1. Strumenti a rendimento variabile, ETF e Warrant

Per ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti, oltre ai fattori menzionati nella sezione precedente, nella selezione degli Intermediari si terrà conto dei seguenti fattori, in quest'ordine:

- la capacità di eseguire gli ordini dei clienti trasmessi all'Intermediario;
- l'offerta complessiva di accesso ai Centri di Esecuzione;
- l'affidabilità dei sistemi;
- la tecnologia utilizzata per l'esecuzione degli ordini;
- i rischi associati all'operatività;
- qualsiasi altra formalità rilevante per l'esecuzione, la liquidazione e la compensazione dell'ordine.

BBVA non si avvale di intermediari per l'esecuzione degli ordini dei clienti sui Warrant.

4.2.2. Strumenti a reddito fisso

Per l'esecuzione degli ordini dei clienti per gli strumenti a reddito fisso non vengono utilizzati intermediari.

4.2.3. Strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati

Per l'esecuzione di operazioni su derivati quotati sui Mercati Regolamentati, l'Intermediario preferito sarà Altura Markets, S.V., S.A., in quanto offre una copertura globale dei requisiti menzionati nella sezione 4.2. I principali fattori presi in considerazione nella scelta di questo intermediario sono:



- L'integrazione tecnologica e operativa dei sistemi con quelli di BBVA.
- Maggiore controllo sulla conformità e sulle normative applicabili, data la partecipazione di BBVA in Altura Markets, S.V., S.A.
- offre accesso ai Centri di Esecuzione che BBVA ritiene rilevanti per l'esecuzione degli ordini dei propri clienti.
- Offre servizi amministrativi e operativi (middle e back office).
- La capacità di eseguire gli ordini dei clienti trasmessi a questo Intermediario, dove l'esperienza storica è positiva.
- Inoltre, l'utilizzo di un intermediario diverso da Altura Markets, S.V., S.A. aumenterebbe significativamente i costi fissi, il che potrebbe avere un impatto sul servizio offerto al cliente.

5. ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DA PARTE DEI CLIENTI

Qualsiasi istruzione specifica da parte di un Cliente in relazione a un ordine o a un aspetto specifico di un ordine può impedire a BBVA di adottare le misure previste e applicate nell'ambito della Politica, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione e/o nella trasmissione a un Intermediario di tale ordine.

BBVA si riserva il diritto di accettare ordini con istruzioni specifiche.

6. REVISIONE DELLA POLITICA

BBVA monitorerà l'efficacia della Politica al fine di individuare e, ove opportuno, correggere eventuali carenze nella sua applicazione.

BBVA verificherà periodicamente che i Centri di Esecuzione e gli Intermediari considerati, nonché l'importanza relativa attribuita a ciascun fattore di esecuzione o a qualsiasi altro aspetto della Politica, consentano di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i propri Clienti.

Tale revisione verrà effettuata almeno una volta all'anno e, inoltre, ognualvolta si verifichi un cambiamento significativo che incida sulla capacità di BBVA di continuare a offrire ai propri Clienti i migliori risultati possibili in conformità con la Politica.

BBVA analizzerà la qualità dell'esecuzione degli ordini dei propri Clienti attraverso i sistemi predisposti a tale scopo. BBVA informerà, secondo quanto appropriato, i Clienti con i quali intrattiene un rapporto commerciale stabile di eventuali modifiche significative alla propria Politica di Esecuzione.

Annualmente, per ogni tipologia di Strumento, BBVA pubblicherà un elenco dei cinque principali Centri di Esecuzione presso i quali ha eseguito gli ordini dei suoi Clienti e dei cinque principali Intermediari ai quali ha trasmesso gli ordini, attraverso il sito web di BBVA (www.bbva.es).

Inoltre, BBVA metterà a disposizione dei propri Clienti informazioni appropriate sulla propria Politica di Esecuzione tramite il sito web di BBVA (www.bbva.es) o presso uno qualsiasi dei suoi uffici.

7. ACCETTAZIONE DELLA POLITICA

BBVA fornirà un riepilogo della Politica a tutti i Clienti ai quali fornisce servizi di investimento che comportano la negoziazione di Strumenti soggetti alla Politica.

Qualsiasi ordine impartito a BBVA da uno qualsiasi dei suoi Clienti, dopo marzo 2024, implica l'accettazione da parte del Cliente della Politica di Esecuzione degli Ordini e/o della Politica di Ricezione e Trasmissione degli Ordini, a seconda dei casi.



8. GOVERNANCE E SUPERVISIONE DELLA POLITICA

La presente Politica sarà soggetta al Modello di Controllo Interno del Gruppo. Le funzioni di controllo garantiranno che la progettazione delle misure, dei meccanismi e dei controlli comprenda gli aspetti necessari per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità e della corretta applicazione della presente Politica, assicurando che tali misure, meccanismi e controlli siano preferibilmente automatici. In particolare, verificheranno periodicamente l'efficacia di tali misure, meccanismi e controlli, affinché i sistemi e le procedure di esecuzione e trasmissione degli ordini di BBVA consentano loro, in generale, di ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti.

BBVA dispone di un quadro di governance interna che include la presentazione trimestrale dei risultati della qualità dell'esecuzione degli ordini a livello interno e, se del caso, l'adozione di decisioni in tale ambito.

Allegato I

Nell'Allegato I è riportato l'elenco dei Centri di Esecuzione a cui BBVA affida la sua fiducia per l'esecuzione degli ordini dei propri clienti.

BBVA può utilizzare tutti i Centri di Esecuzione inclusi nell'Allegato I per eseguire gli ordini dei clienti professionali.

BBVA non utilizza i Centri di Esecuzione contrassegnati con un asterisco (*) per eseguire gli ordini dei clienti retail.

Centri di esecuzione per ordini su titoli negoziabili

Rendimento variabile¹, ETF e Warrants²

¹ Azioni, certificati, quote di fondi di investimento quotati e strumenti simili

² I Warrants per i quali BBVA ha la capacità di prestare il servizio di esecuzione degli ordini sono ammessi alla negoziazione solo nel segmento SIBE-SMART del Sistema di Interconnessione Borsistica Spagnola (Sociedad de Bolsas, S.A., gruppo BME)

Centri di esecuzione di cui fa parte BBVA

- BATS e Chi-X Europe (Cboe Global Markets Inc.) BATE, CHIX, CHIC*
- Börse Berlin AG - Equiduct Trading - EQTA, EQTB
- Bolsa de Comercio de Santiago. XSGO
- Bolsa de Valores de Colombia. XBOG
- Bolsa de Valores de Lima SAA. XLIM
- Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. XMEX
- Borsa Istanbul Group. XIST
- Euronext (Euronext N.V.): Amsterdam, Lisbona, Parigi. XAMS, XLIS, XPAR
- Borsa di Londra (London Stock Exchange Plc) SEAQ, SETS, IOBE, LSE, XLON
- Borsa Italiana S.p.A. (Milano), MTAA, ETPP, XAIM, MTAH
- Sistema di interconnessione della Borsa spagnola (Sociedad de Bolsas, S.A., gruppo BME) SIBE. XBAR, XMAD, XBIL, XVAL, XLAT, MABX, XMCE
- Borsa valori tedesca XETRA (Frankfurter Wertpapierbörse) XETA, XETB, XETR, XFRA

Centri di esecuzione in cui BBVA non è membro

- AQUIS*
- Borsa di Atene (Gruppo Borsa di Atene) XATH
- Australian Securities Exchange (ASX Limited) XASX



- Bolsa de Comercio de Santiago. Cile. XSGO
- Borsa di San Paolo. Brasile (BM&FBovespa). BVMF
- Euronext (Euronext N.V.): Bruxelles. XBRU
- Goldman Sigma X Multilateral Trading Facility*
- Borsa di Hong Kong (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) XHKG
- Borsa valori dell'Indonesia (Bursa Efek Indonesia) XIDX
- Instinet BlockMatch*
- ITG POSIT*
- Borsa del Giappone (Japan Exchange Group, Inc.). Tokio. XTKS
- JASDAQ - OTC Japan Securities Dealers
- Associazione (Japan Exchange Group, Inc.). XJAS
- Borsa di Johannesburg (JSE Limited) XJSE
- Luxembourg Stock Exchange (Bourse Group) XLUX
- Borsa della Malesia (Bursa Malaysia Berhad) XKLS
- Nasdaq OMX A/S. Copenaghen, Helsinki, Stoccolma, Oslo. XCSE, XHEL, XSTO, XOSL
- Borsa della Nuova Zelanda (NZX Limited) XNZE
- Borsa valori di Osaka (Japan Exchange Group, Inc.) XOSE
- Borsa di Singapore (Singapore Exchange Ltd.) XSES
- Smart Pool*
- Borsa della Corea del Sud (Korea Exchange KRX) XKRX
- Borsa di Taiwan (Taiwan Stock Exchange Corporation) XTAI
- Borsa valori della Thailandia (The Stock Exchange of Thailand) XBKK
- Borsa di Toronto (TMX Group Limited) XTSX
- Sistema multilaterale di negoziazione UBS*
- USA BULLETIN BOARD Bulletin Board (.OB) (OTCBB) XOTC
- USA Pink Sheets (.PK) Market Makers (OTC Market Group) PINX
- USA. AMEX (American Stock Exchange) AMEX
- USA. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) XNAS
- USA. NYSE (Borsa di New York) XNYS
- Borsa di Vienna (Wiener Börse AG) WBAH
- Virt-X e SMI (SIX Swiss Exchange AG) XSWX, XVTX
- XONTRO (Gruppo Deutsche Börse) FRAA, FRAB

Intermediari

- Bank of America Merrill Lynch International Limited
- BBVA Valores Colombia S.A. Agente di cambio
- Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer



- BBVA Continental Sociedad Agente Bolsa (Perú)
- INSTINET Europe Limited
- JEFFERIES International Limited
- Sanford C. Bernstein Limited

Reddito fisso²

²Obbligazioni e titoli rappresentativi di debito

Centri di esecuzione

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
- SEND (Sistema elettronico di negoziazione del debito del Mercato a Reddito Fisso AIAF-BME)

Intermediari

- Non vengono utilizzati intermediari

Centri di esecuzione per ordini su strumenti finanziari derivati³

³Contratti di opzioni, futures e swap negoziati su mercati regolamentati e strumenti simili e altri contratti derivati correlati

Centri di esecuzione

I centri di esecuzione per gli ordini su strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato sono quelli per i quali Altura Markets SV., S.A. fornisce l'accesso.

Inoltre, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. agirà come Centro di Esecuzione per opzioni, futures e swap, strumenti simili e altri contratti derivati, quando BBVA fornirà quotazioni ai propri Clienti per tali Strumenti, agendo nella sua qualità di Internalizzatore Sistematico¹⁰

Intermediari

Altura Markets S.V., S.

Centri di esecuzione per Contratti Finanziari per Differenze

Centri di esecuzione

BNP Paribas

¹⁰ Nella seguente pagina web troverà un elenco degli strumenti in cui BBVA può agire come Internalizzatore Sistematico quando esegue gli ordini dei clienti contro il proprio conto: https://www.bbvacib.com/wp-content/uploads/2024/02/BBVA-SA_SI_Comunicazione-ai-clienti_20240215.pdf